

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 20 - Data 3 ottobre 2013

Oggetto: Dimissioni dell'Ente dall'appartenenza alla Fondazione ITST-BACT

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17 presso l'Istituto SS.Trinità in Via Filangieri, 151- Vico Equense, previa regolare convocazione avvenuta nelle forme di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso.

Presiede il prof. Vincenzo Esposito nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori consiglieri:

n.	Cognome e nome	carica	Presente	Assente
1	Vincenzo Esposito	Presidente	si	//
2	Matteo De Simone	Consigliere	si	//
3	Claudia Scaramellino	Consigliere	si	//

Partecipa la Segretaria- economista Sig.ra Rag. Franca Sorrentino incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con D.M. 18 febbraio 2013 n. 113 del MIUR costata che:

PREMESSO:

- a) Il sig. Aniello Di Vuolo, nominato dal MIUR commissario straordinario dell'Ente nel 2008, con deliberazione del due novembre 2009, si faceva promotore, con la partecipazione in qualità di socio fondatore, a nome dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso, della costituzione, di una fondazione di partecipazione denominata *Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni Culturali e le Attività Culturali e Turistiche*.
- b) La deliberazione 'de quo' esulava dalle prerogative del Commissario che aveva il compito di sanare e regolare l'amministrazione corrente non certo quello di impegnare l'Ente, oppresso da una serie di problemi di sopravvivenza, in obbligazioni finanziarie pluriennali che comportavano oneri neanche ben definiti.
- c) La promozione e l'adesione alla costituenda fondazione aveva per motivazioni argomenti che non avevano attinenza con le finalità dell'Ente e non trovavano giustificazione nello Statuto e nella legislazione vigente.
- d) La promozione della Fondazione e l'adesione ad essa, prima ancora della sua costituzione, benché accompagnata dalla bozza di atto costitutivo, non consentiva di conoscere gli elementi che vi avrebbero partecipato.
- e) L'adesione alla fondazione de quo avrebbe comportato, come poi avvenne, la decisione di porre la sede legale della Fondazione stessa nel complesso immobiliare dell'Istituto, con atto autonomo della Fondazione stessa in sede di costituzione, senza una preventiva deliberazione che comunque non sarebbe stata valida.

- f) L'atto costitutivo della Fondazione fu sottoscritto il 9 novembre 2009, solo sette giorni dopo la deliberazione di adesione, prima che fossero scaduti i termini per la sua definitiva validità; la deliberazione stessa non era resa pubblica.
- g) Non è stata rinvenuta una norma che consenta all'Istituto di istruzione qual è l'"Istituto SS. Trinità e Paradiso" di diritto pubblico, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di far parte di una fondazione assumendo oneri non preventivati né giustificati;
- h) Per costituire il capitale della Fondazione, il Commissario Di Vuolo impegnava diversi ambienti dell'Istituto SS. Trinità dandoli in possesso per anni dieci a titolo gratuito in regime di comodato, senza condizioni e senza garanzie e senza formale accettazione.
- i) Le norme vigenti per le istituzioni scolastiche non consentono la cessione gratuita in possesso per dieci anni di locali dell'Istituto che non sono stati impegnati per le attività di formazione della Fondazione ma per altri scopi non dichiarati.
- j) La cessione in comodato di ambienti propri priva l'istituto degli spazi necessari alle attività di istruzione da assumere in proprio come da Statuto;
- k) Alla cessazione dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il sig. Di Vuolo, che nella qualità esercitava il ruolo di soggetto fondatore e fornitore di un capitale oltre che della sede legale per la Fondazione, è stato eletto presidente della Fondazione come fondatore e ha conservato la presidenza di questo istituto fino allo scadere del mandato. Non ha concesso all'Istituto la possibilità di far parte della Fondazione con le prerogative che aveva all'epoca dell'atto costitutivo lasciando ad esso soltanto gli oneri della partecipazione in conto capitale.
- l) Il sig. Di Vuolo, quale presidente della Fondazione ha voluto conservare non soltanto il possesso di ambienti abusivamente tenuti in possesso ma anche le chiavi di accesso all'Istituto e dei servizi igienici. Quale presidente ha messo a carico dell'Istituto le spese per l'adeguamento dei locali dato in possesso alla fondazione, senza giustificazione, senza atti formali e senza giustificazione della spesa.
- m) In segreteria, oltre l'atto di comodato degli ambienti e la deliberazione con la quale il sig. Achille Abbiati concede (sine titolo) al sig. Di Vuolo di aderire alla Fondazione de 'quo' con quote di partecipazione di proprietà dell'Istituto, non esiste altra documentazione che consenta di valutare costi e benefici della partecipazione.
- n) Finora i locali assunti in possesso dal sig. Di Vuolo per la Fondazione sono ermeticamente chiusi, tranne il locale della presidenza e della segreteria della Fondazione. E' vietato accedere anche ai cortili infestati da rifiuti e vegetazione spontanea. Dal locale adibito a presidenza della Fondazione si dovrebbe poter accedere alla cappella dell'Istituto che ha bisogno di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, ma ciò è impedito dal Di Vuolo che è unico detentore della chiave; la chiave dell'entrata principale della cappella non è stata consegnata dal Di Vuolo e non è reperibile presso gli uffici tecnici del Comune che l'ha in comodato. La cappella avrebbe un altro accesso da un corridoio che parte da un grande ambiente con ingresso nel cortile detto delle monache. Il grande ambiente, trasformato senza autorizzazione della Sovrintendenza ai BB.AA. in due stanze è stato dato dal Di Vuolo in locazione e il corridoio è stato chiuso e trasformato in ripostiglio.

Considerato:

- che gli scopi dichiarati per l'adesione alla Fondazione di "perseguire lo sviluppo delle tematiche inerenti le tecnologie innovative, dei beni e le attività culturali e turistiche" non hanno interessato

l'Istituto in quanto la sede di attività formative è a Napoli presso l'Istituto Tecnico "G. Fortunato" e nessun vantaggio ne è derivato finora all'Istituto e agli studiosi della penisola sorrentina;

- che la permanenza nella Fondazione dell'Istituto può comportare responsabilità oggettive e soggettive che il C. di A. non intende assumersi, anche perché a monte dell'adesione sono atti sicuramente illegali; uno per tutti, il contratto col quale il consigliere Achille Abbiati, che pare residente in provincia di Pavia, con recapito presso un canile, cede in possesso al sig. Di Vuolo, a titolo di comodato, gli ambienti necessari alle attività di istruzione di questo istituto, con una sigla illeggibile che dovrebbe rappresentare la sua sottoscrizione;

- che non è stato possibile avere spiegazioni dal sig. Achille Abbiati che si è reso irreperibile; infatti una lettera raccomandata del presidente dell'Istituto al sig. Abbiati all'indirizzo trovato agli atti (corrispondente ad un canile) è tornata al mittente;

- che sono state disattese le offerte fatte dal presidente dell'Istituto al Comitato di direzione della Fondazione per iscritto e a voce in due sue riunioni per un uso comune e concordato dei locali detenuti dalla Fondazione e che sono state disattese anche le richieste formali di atti della Fondazione che ne documentino l'attività e la consistenza, di cui l'Istituto non ha il possesso né conoscenza diretta o indiretta;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione,

VISTI gli atti d'Ufficio; il R.D. 01.10.1931n. 1312 e D. L. vo 16 aprile 1994 n. 297; l'art. unico della Legge 21 Luglio 1967, n. 647 avente ad oggetto "Azione di tutela da svolgersi sui convitti nazionali e su alcuni istituti pubblici di educazione femminile"; vista la circolare dell'Ufficio Scol. Reg. della Campania del 9 luglio 2013 sugli atti soggetti all'approvazione della Direzione Generale e l'art. 19 del Regio Decreto n. 2009 del 19.1.1925; l'art. 13 del R.D. 3 Dicembre 1929 n.2392 sulle locazioni, ovvero l'utilizzo di beni pertinenziali per la loro destinazione pubblica ex art. 830 C.C. ; gli Artt. 1321 e segg. C.C.; gli Artt. 1571-1654 C.C.; l'Art. 1170 del C.C.

Vista la propria deliberazione n. 5 del 17 aprile 2013 avente per oggetto: "Comodato d'uso pertinenze ed ambienti del complesso monumentale riservato ad uso educando e istruzione. Annullamento a scopo di autotutela."

Ad unanimità di voti e con immediata efficacia

DELIBERA

Le dimissioni dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso dall'appartenenza alla Fondazione ITST-BACT con tutte le conseguenze del caso.

La trasmissione della presente decisione agli organi di tutela e ai singoli componenti della Fondazione.

L'affidamento al legale dell'Istituto delle azioni conseguenziali a difesa dei suoi interessi.

Letto, confermato e sottoscritto: Vincenzo Esposito Matteo De Simone Claudia Scaramellino

La segretaria Franca Sorrentino